



Allegato alla deliberazione nr. 11
del 30.01.2023

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO CIVICO



INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico
- Art. 3 - Ambiti di intervento
- Art. 4 - Istituzione del registro comunale dei volontari civici
- Art. 5 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici
- Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al registro comunale
- Art. 7 - Espletamento del servizio
- Art. 8 - Obblighi dell'Amministrazione
- Art. 9 - Rimborso spese
- Art. 10 - Revisione del Registro dei Volontari Civici
- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali



ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione e l'organizzazione di attività in forma volontaria dei singoli cittadini a carattere non lucrativo, generale, volti alla realizzazione del bene comune che l'Amministrazione comunale intende promuovere e favorire.
2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, un'attività di volontariato a beneficio dei singoli.
3. Il Comune di Montevecchia riconosce il volontariato come forma di partecipazione, di integrazione e solidarietà civile. Si propone, pertanto, di promuovere, facilitare ed incentivare il contributo dei cittadini come volontari per migliorare la qualità della vita della comunità.

ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

1. Il volontario è quella persona fisica che, liberamente, mette a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità, sia fisiche che intellettuali, per svolgere delle attività in favore della comunità e del bene comune, che promuove delle risposte ai bisogni delle persone.
2. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.
3. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime, salvo il rimborso spese per eventuali anticipazioni che devono comunque sempre essere approvate preventivamente dall'Amministrazione Comunale stessa, il tutto come meglio riportato all'art. 9 di codesto Regolamento.

ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato viene individuata dall'Amministrazione Comunale in un elenco di attività che qui si riportano a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
 - a) Attività di cura e valorizzazione del patrimonio pubblico comunale: ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano.
 - b) Attività culturale/sportivo/ricreativa: ad esempio, attività di vigile presenza nella



biblioteca, alle mostre e nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, partecipazione agli eventi o manifestazioni ricreative, del tempo libero, culturali e sportive, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, recupero e valorizzazione di beni culturali materiali, attività di formazione ed informazione della cittadinanza.

c) Attività area sociale: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione. A titolo esemplificativo, accompagnamento alunni progetto "piedibus", prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose, vigilanza davanti agli istituti scolastici.

d) Attività di comunicazione: valorizzazione della comunicazione istituzionale mediante l'apporto di particolariconoscenze nell'ambito dell'utilizzo di social network; distribuzione presso la cittadinanza di materiale informativo predisposto dall'Amministrazione comunale.

e) Attività di supporto alla Polizia Locale: a titolo esemplificativo attività per servizi di logistica, sorveglianza ed assistenza in occasione di svolgimento di manifestazioni sul territorio, attività di censimento del traffico, di informazioni e comunicazione alla cittadinanza.

f) Attività area gestionale: quale supporto alle attività dei settori e uffici del Comune, ferme le prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

3. È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

ART. 4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. Col presente Regolamento viene istituito presso il Comune il Registro Comunale dei Volontari Civici, nel quale i singoli volontari possono richiedere l'iscrizione al fine di rendere nota la propria disponibilità allo svolgimento delle attività espressione di impegno sociale indicate.

2. L'iscrizione nel registro avverrà, entro 30 giorni dalla presentazione, solo dopo la valutazione dell'Amministrazione. L'inserimento nel Registro è essenziale al fine dell'espletamento di attività di volontariato civico.

3. Il volontario, in ogni tempo, può chiedere in forma scritta ed inviata/consegnata all'ufficio Protocollo del Comune, la cancellazione dal Registro e la conseguente rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.



4. Il registro dei Volontari Civici è pubblico e reso noto sull'Albo on-line del Comune.

ART. 5- REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività;
- assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione stessa;
- possedere la cittadinanza italiana o, in caso di cittadini stranieri, è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

3. In assenza dei predetti requisiti l'ufficio preposto comunicherà all'interessato il diniego all'iscrizione. Se l'esito dell'esame sarà positivo, il cittadino assumerà ufficialmente il ruolo di volontario civico e potrà svolgere le attività previste e richieste.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE

1. Chi intende svolgere il volontariato civico deve essere iscritto al Registro Comunale dei Volontari Civici.

2. Al Registro Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei predetti requisiti, che abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli sportelli comunali e sul sito web istituzionale.

4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a. tutto quanto richiesto nell'apposito modulo;
- b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- c. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
- d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Alla domanda va allegata copia del documento d'identità avente corso legale.



5. I volontari inseriti nell'elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
6. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello necessario, a cura del responsabile del servizio può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.
7. La cancellazione dall'elenco viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - per rinuncia espressa del volontario;
 - per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato, seppur richiesta;
 - per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale;
 - qualora il volontario non si presenti per 5 volte consecutive all'attività concordata senza autorizzazione del responsabile del servizio.
8. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
9. Periodicamente potranno essere esposti all'albo on line, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3.

ART. 7 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL VOLONTARIO

1. All'inizio della collaborazione, il responsabile del servizio o l'amministratore predispongono col volontario il programma operativo delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento e l'uso degli strumenti necessari.
2. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti e dall'amministratore, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.
3. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali e gli amministratori interessati compete di:
 - a. vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari svolgano le attività previste con modalità corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;



- b. valutare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici.
4. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irrepreensibile verso i cittadini, i dipendenti comunali e gli amministratori; devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio". Il responsabile valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al volontario documenti e ambiti amministrativi alle quali non può aver accesso.
5. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
- da esse possa derivare un danno a persone o cose,
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
6. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura della Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.
7. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messi a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione ed alla cura sino alla consegna. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.
8. I volontari che ne fanno espressa richiesta, anche orale al responsabile del servizio, e previa autorizzazione scritta dello stesso, potranno utilizzare per tutti gli scopi, anche attrezzature proprie, manlevando sin da ora l'Ente comunale da qualsivoglia responsabilità per danni all'attrezzatura stessa.
9. I volontari, la cui attività deve essere resa con continuità pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto, si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire, in modo da permettere il regolare svolgimento dell'attività continuativa di volontariato. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
10. L'attività assegnata al volontario non può essere svolta se non da un altro membro dei volontari civili, regolarmente iscritto, previa autorizzazione e valutazione del responsabile del servizio. L'attività non può essere conferita ad un terzo estraneo né parzialmente né totalmente.



ART. 8- OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività di volontariato, lo stesso volontario sarà coperto dall'assicurazione stipulata ad hoc per il mezzo.
4. I volontari che ne fanno espressa richiesta, anche orale al responsabile del servizio, e previa autorizzazione scritta dello stesso, potranno utilizzare i veicoli di propria proprietà, manlevando sin da subito il Comune di Monteverecchia da eventuali responsabilità da danni al veicolo stesso, e da danni cagionati a terzi. Al volontario che utilizza il proprio veicolo per attività connesse al volontariato potrà, in accordo col responsabile del servizio, ottenere un rimborso spese per il carburante.

ART. 9 – RIMBORSI SPESE

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
2. È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività. In tal caso le spese da sostenere devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente comunale.
3. Al volontario, anche per tutto quanto esposto nei precedenti articoli del presente Regolamento, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, inerenti l'attività prestata.

ART. 10 – REVISIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

1. L'iscrizione al Registro dei Volontari Civici ha valenza triennale, al termine di questo periodo il cittadino che intende proseguire la propria attività deve presentare nuovamente la domanda, secondo le modalità di cui agli art. 4-5-6 del presente Regolamento.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di volontariato.